



Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo
Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale

Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”

LINEA 3 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E SISTEMI DI SOSTEGNO E DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Attività 3.2 - Promozione di iniziative di supporto per la semplificazione

3.2 - 1 REPORT SULLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E SUGLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE SVILUPPATI

All. 6 - *Semplificazione amministrativa e qualità normativa. Le novità a livello nazionale e regionale (slides)*

**Cura di
Carmen Iuvone**

Giugno 2014



**PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"**

Seminario

Semplificazione amministrativa e qualità normativa. Le novità a livello nazionale e regionale

Semplificazione amministrativa e qualità normativa. Le novità a livello nazionale e regionale.

a cura di Carmen Iuvone

**Palermo, 19 giugno 2013
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, Sala Riunioni - Regione Siciliana**

Il procedimento amministrativo tra decertificazione e semplificazione

La legge n. 69 del 2009 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*: principi procedurali unitari su tutto il territorio nazionale anche dopo la riforma del Titolo V parte II della Costituzione.

Art. 29 Legge n.241 del 1990: i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (commi *2-bis* e *2-ter*).

segue

- Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. (art. 29, comma 2-*quater*) .
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. (art. 29, comma 2-*quinquies*)

Il rapporto tra la legge n. 241 del 1990 e le normative speciali in tema di procedimento amministrativo:

- le norme generali del procedimento amministrativo operano anche per gli enti locali (art. 29), fatte salve le norme legislative, statutarie e regolamentari di maggior favore;
- la legge generale integra quelle speciali concernenti procedimenti specifici.

Il decreto legge n. 5 del 2012: “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*” convertito nella legge n. 35 del 2012.

- Le novità in materia di procedimento amministrativo del Decreto legge n. 5 del 2012, c.d. Semplifica Italia, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n.35 del 2012.
- Art. 1 (comma 1) *Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi*, ha aggiunto i commi 9 bis – 9 quinquies all’art. 2 della L.241/1990.
- Si prevedono ulteriori misure volte a rafforzare il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Le disposizioni in materia di semplificazione

- Art. 2-Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
- Art. 3-Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione –VIR
- Capo II- Semplificazioni per i cittadini artt. 4 ss.

Capo II- Semplificazione per le imprese (artt. 12 ss.)

- **Art. 12- Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese.**
- Il comma 2 delega il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo alcuni criteri indicati nello stesso decreto; ad esempio previsione della conferenza dei servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati e anche con modalità asincrona; definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni ecc.

Accordo in Conferenza Unificata

- L'accordo in sede di Conferenza unificata, del 10 maggio 2012, concernente l'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 .
- Accordo stipulato per un coordinamento delle competenze dei diversi livelli istituzionali ai sensi:
- art.14 legge n. 246 del 2005 “*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*”
- art. 20-ter della legge n. 59 del 1997 “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione normativa*”

L'accordo del 10.5. 2012

- Articolo 19 della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” prevede il ricorso ad accordi ed intese in Conferenza Stato-Regioni, al fine di favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa sul territorio nazionale.

L'accordo del 10.5. 2012

- La determinazione delle misure di semplificazione condivise (art.2): il Tavolo Istituzionale e il Nucleo tecnico.
- Il tavolo individua i procedimenti prioritari da sottoporre a misure di semplificazione, secondo i seguenti criteri:
 - ❖ procedimenti di natura complessa per i quali siano presenti consistenti ostacoli alla regolare conclusione ovvero tempi particolarmente lunghi se comparati con quelli di altri Paesi dell'Unione europea:
 - ❖ procedimenti con importanti connessioni tra le competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale al fine di un loro miglioramento;

L'accordo del 10.5. 2012

- ❖ le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;
- ❖ le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri amministrativi per cittadini e imprese;
- ❖ procedimenti nei quali le soluzioni tecnologico-informatiche sono particolarmente atte a rafforzare l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra procedimenti.

L'accordo del 10.5. 2012

- Altri punti dell'accordo:
 - ❖ l'adozione delle **linee guida**, di cui all'art. 14 comma 5 del decreto legge n. 5 del 2012, per conformare le attività di controllo sulle imprese (art.4);
 - ❖ la predisposizione in modo condiviso del **programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti e degli oneri regolatori**, ivi inclusi gli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese e del programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni (art.5);

segue

- la realizzazione di una **banca dati integrata di tutti i procedimenti amministrativi** e degli adempimenti relativi alle attività economiche, articolata su base regionale, anche per la piena attuazione del registro informatico degli adempimenti previsto all'art. 11 del Codice dell'Amministrazione Digitale (art.6).

La disciplina dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies della legge n. 241 del 1990.

- Come noto la legge n. 69 del 2009 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, ha previsto importanti misure dirette a ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti e a rafforzare la garanzia della loro effettività.
- L'art. 2, in particolare, ha disposto termini certi di conclusione dei procedimenti.
- Il "fattore tempo" come bene della vita oggetto di tutela.
- Quadro ricognitivo dell'attuazione nelle Regioni e negli enti locali della legge 69/2009. Quaderno Formez n. 32 del 2011, rinvio.

La disciplina : art. 2 commi 9-bis e ss.

Per rendere maggiormente efficace ed effettivo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il **comma 9 bis**, dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente.

Soltanto nel caso in cui l'organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito a soggetti *ex lege* individuati: dirigente generale o, in mancanza, dirigente preposto all'ufficio o in mancanza funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Art.2, comma 9-bis

- Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
- Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare.

segue

- Congrua pubblicità deve essere data anche ai nominativi di coloro che sono stati individuati dalla norma come titolari del potere sostitutivo in caso di omessa indicazione da parte dell'organo di governo (dirigente generale o, in mancanza, dirigente preposto all'ufficio o, ancora, in mancanza funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione).
- Detto adempimento risulta indispensabile per dare corretta attuazione alla novella del 2012 che rimette al privato interessato l'onere di sollecitare, con una propria richiesta, l'esercizio del potere sostitutivo

Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 4/12 del 10 maggio 2012.

- Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art 2L.7 agosto 1990, n. 241 nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
- “ *L'organo di governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto nel caso in cui l'organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, ancora, in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.*

Depono in tal senso innanzitutto la portata letterale della norma, che induce a concludere che solo a fronte dell'omessa individuazione del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi questi ultimi siano attribuiti a più soggetti ex lege individuati.

Ma è anche la ratio sottesa alla novella che conferma tale conclusione e cioè responsabilizzare il vertice e assicurargli la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie”.

Potere sostitutivo: modalità di esercizio. comma 9-ter.

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo perchè, entro **un termine pari alla metà** di quello originariamente previsto per l'adozione del provvedimento, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o nominando un Commissario.

La finalità è quella di garantire una rapida definizione della procedura.

L'attuazione della disposizione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ulteriori adempimenti 9 *quater*

- **Il comma 9 *quater*** dell'art. 2 legge n. 241 del 1990, dispone che il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
- Si tratta di un adempimento che assume connotato di notevole importanza, perché consente di monitorare i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento.

segue

- La norma efficacemente prevede, dunque, l'obbligo per le amministrazioni di individuare un soggetto cui attribuire poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini, introducendo così una sorta di garante di ultima istanza della celerità delle procedure (Cerulli Irelli).
- La legge dispone che in tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.

La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione

- Il decreto Semplifica Italia ha riformulato i commi 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.
- “8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso al silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica alla Corte dei Conti.”

Il silenzio dell'amministrazione

- Silenzio significativo il comportamento inerte dell'amministrazione, per disposizione normativa, acquista valenza provvedimento.
- Silenzio assenso art. 20 L.n. 241 del 1990.
- Silenzio inadempimento o silenzio rifiuto

Il codice del processo amministrativo decreto legislativo n. 104 del 2010 e successive modifiche.

- **Art. 31-Azione avverso il silenzio-** modificato dal D.lgs. 15.11.2011, n. 195, ha stabilito che decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La responsabilità per la tardiva emanazione del provvedimento

- L'art. 1 del decreto n. 5 del 2012 ha riformulato il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 in merito alle sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo.
- **La responsabilità dei pubblici funzionari** *“la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.*

Le esperienze regionali: la Regione Toscana

La Regione Toscana ha recepito la novella legislativa con la l.r. 14 marzo 2013,n.9 di modifica e integrazione della l.r. n. 40 del 2009 recante *Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.*

Articolo. 11 quater – Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi dispone:

“1.In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2,comma 9 ter della l.241/1990.

segue

- 2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
- 3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
- 4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.
- 5. Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l'articolo 14”.

La disciplina dell'indennizzo automatico per il ritardo nella conclusione del procedimento.

- Regione Toscana l.r. n. 40 del 2009 Legge di semplificazione e riordino normativo 2009, come modificata dalla l.r. n. 9 del 2013 – art. 16 Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti;
- Regione Umbria, l.r. n.8 del 2011 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali – art. 23 Indennizzo da ritardo;
- Friuli Venezia Giulia Proposta di legge n. 203 del 2012 "Norme urgenti per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Modifica della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" art.4 Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi

La legge anticorruzione 6 novembre 2012 n. 190

- **La legge n.190 del 2012**”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 241 del 1990.
- **Art. 1, comma 38** :modifiche all’articolo 2 comma 1 della legge n. 241 del 1990, concernente il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.

Legge n. 190 del 2012 art. 1-comma 38

- *Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.*
- Viene previsto un meccanismo espresso di conclusione del procedimento che segua a istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Delega al Governo art. 1, comma 48

- **Art. 1, comma 48**, delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi. In particolare, è stato stabilito che:
- “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti volti a evitare ritardi; c) omogeneità,certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

Ulteriori disposizioni in materia di procedimento amministrativo

- **Art. 1 comma 28** Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

segue

- **Art. 1 comma 37** all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, al comma 1-ter "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrativa assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti parole "con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge".

I recenti interventi del Governo per il rilancio economico.

- Approvazione di un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita cd. "Decreto Fare".
- Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 giugno 2013.
- Raccomandazioni all'Italia dalla Commissione Europea del 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività "Semestre europeo".

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

- Il provvedimento introduce un indennizzo monetario a carico della PA in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi.
- Se il titolare del potere sostitutivo, che è subentrato al funzionario “ritardario”, non conclude la procedura scatta un risarcimento.
- Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata.

Regione Siciliana: la legge regionale n. 5 del 2011

LR 5 aprile 2011, n. 5 *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.*

La legge ha modificato l'art.2 della legge regionale n.10 del 1991 profondamente innovando la disciplina dei termini di conclusione del procedimento adeguandola alla nuova disciplina statale introdotta dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009.

Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.1/GAB del maggio 2011

- Linee guida per l'attuazione dell'art.2 della legge regionale 5 aprile 2011 n.5. Circolare n.1/GAB m.75375 del 2011.
- Le linee guida concernono tutti i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni regionali e degli enti, istituti e società sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza delle stesse.
- Art. 2 che individua, con disposizione innovativa, nella fonte giuridica regolamentare lo strumento attraverso cui le amministrazioni possono fissare termini di conclusione del procedimento diversi da trenta giorni.

Circolare dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 4 luglio 2011, n.103392

- Con la circolare richiamata avente ad oggetto Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 art.12- Indirizzi operativi, sono state fornite puntuali indicazioni in materia di trasparenza ed efficienza dell'amministrazione nonché di pubblicità legale degli atti *on line*, per l'eliminazione degli sprechi relativi al *mantenimento di documenti in forma cartacea e per diffondere le buone prassi nelle amministrazioni.*

Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012.

Il Piano regionale per la semplificazione, adottato dalla Regione Siciliana con la deliberazione n. 209 del 21 giugno 2012, definisce una complessa ed articolata attività di semplificazione amministrativa, di riassetto normativo, di delegificazione, di miglioramento della qualità della regolazione.

Revisione e un aggiornamento con cadenza biennale dei procedimenti amministrativi e della relativa mappatura nonché dei regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 *bis* e 2 *ter* della l.r. n. 10 del 1991b

I contenuti

I soggetti della semplificazione e il metodo di lavoro.

I soggetti della struttura amministrativa.

I soggetti esterni e gli *stakeholders*.

La cabina di regia per la semplificazione.

La semplificazione amministrativa.

La certezza e il contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

La revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti.

Il piano prevede che l'attività di ricognizione e mappatura dei procedimenti amministrativi dovrà essere oggetto di revisione ed aggiornamento con cadenza biennale.

Il piano per l'innovazione tecnologica della Regione.

La semplificazione normativa: le previsioni del piano

La legge annuale di semplificazione.

La delegificazione dei procedimenti amministrativi.

I testi unici.

L' accordo tra Governo, Regioni e Autonomie Locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 marzo 2007.

Qualità della regolazione: i recenti orientamenti europei

Gli obiettivi della *better regulation* comunitaria sono stati rafforzati con l'ulteriore Comunicazione del 25 ottobre 2005, *Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo*, in cui la Commissione europea collega espressamente la strategia per la qualità della regolazione all'attuazione del programma di Lisbona a favore di crescita e occupazione.

Dalla *better regulation* alla *smart regulation*

In un periodo di crisi, il nesso tra qualità e competitività spiega perché le politiche per il miglioramento della regolazione (*better regulation*) o per una regolazione intelligente (*smart regulation*) hanno acquisito una posizione di primo piano nell'agenda politica dell'Unione europea.

I nuovi orientamenti europei

- In tale contesto con la comunicazione della Commissione europea (CE) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 25 giugno 2008, intitolata “Small Business Act” (SBA) per l’Europa: Una corsia preferenziale per la piccola impresa.
- Creare le condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle Piccole e Medie imprese europee.

Qualità della regolazione e strategia Europa 2020.

- La Commissione europea, con la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 12.12.2012 *“Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea”*, ha deciso di avviare un Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della legislazione dell’Unione (REFIT), basandosi sulla propria esperienza di valutazione e di riduzione degli oneri amministrativi che vengono normalmente ad aggiungersi a livello nazionale per l’attuazione della legislazione dell’UE.

Qualità della regolazione e strategia Europa 2020.

- La nuova comunicazione della Commissione europea EU “Regulatory Fitness and Performance Programme” (**REFIT**).
- Il programma, che trae spunto dalla sperimentazione delle valutazioni ex post della regolazione (c.d. “*fitness-checks*”) realizzata nel corso degli ultimi tre anni, mira ad **identificare “gli oneri, le incongruenze e le misure inefficaci”, ponendo attenzione anche agli oneri regolatori** che derivano dall’applicazione della legislazione europea a livello nazionale e sub-nazionale.

Strategia Europa 2020

- La Commissione con il programma Refit introduce un controllo sulla adeguatezza ed sulla efficacia della regolamentazione.
- Si applicherà, a partire dal 2014, alle iniziative indicate nel programma di lavoro della Commissione,
- Il legame tra REFIT ed AIR conferma l'intenzione della Commissione di collegare analisi *ex ante* ed *ex post* della regolazione.

Strategia Europa 2020

- Il programma REFIT comincerà con un inventario delle aree regolamentari e dei testi legislativi che più si prestano a una semplificazione delle disposizioni e a una riduzione dei costi normativi per le imprese e i cittadini, senza che vengano compromessi gli obiettivi di interesse generale che si intendono perseguire. Il programma dovrà essere attuato all'insegna della trasparenza e si prevede che le valutazioni REFIT saranno rese pubbliche a partire dal 2014 in piani rafforzati di valutazioni pluriennali. Un apposito allegato del programma di lavoro della Commissione elencherà, a decorrere dal programma di lavoro 2014, tutte le iniziative REFIT pianificate.

Bibliografia essenziale Procedimento amministrativo

Caringella Francesco Manuale di diritto amministrativo. II Il procedimento amministrativo Dike Giuridica Editrice 2012

Iudica Giovanni Rilievi in tema di motivazione del ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo tra legislazione statale e legislazione regionale siciliana. Il Foro amministrativo n. 11 del 2012, 3741 ss.

Mattarella Giorgio - Natalini Alessandro La regolazione intelligente. Un bilancio critico delle liberalizzazioni italiane. Passigli 2013

Bibliografia essenziale Qualità normativa

De Benedetto Maria, Rangone Nicoletta, Martelli Mario *La qualità delle regole*. Il Mulino 2011.

Tiberi Giulia *La qualità della regolazione in un sistema di governance multilivello tra Unione europea, Stati membri e Regioni*.in *La tela di Penelope* Il Mulino 2010

Rangone Nicoletta *Qualità delle regole e regole di qualità in la qualità delle regole* Il Mulino 2011

ASTRID *Le istituzioni europee alla prova della crisi*.(a cura)di G.Amato e R.Gualtieri, Passigli ed. Firenze 2013